

**IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO TRA PROTEZIONE DEI DIRITTI
FONDAMENTALI E DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA**
(nota a Corte cost. n. 279/2013)

di **Laura Uccello Barretta** - Dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale diritti fondamentali -
Università di Pisa

SOMMARIO: 1. Il sovraffollamento carcerario: origine ed evoluzione del fenomeno - 1.1. La sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia* - 2. La sentenza n. 279/2013 della Corte costituzionale: la sospensione dell'esecuzione della pena come (primo) rimedio al sovraffollamento carcerario - 3. Qualche perplessità sulla scelta dell'art. 147 c.p. come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del valore inderogabile della dignità umana - 4. Sull'opportunità di una sentenza di inammissibilità con monito - 5. Conclusioni.

1. Il sovraffollamento carcerario: origine ed evoluzione del fenomeno

Gli ultimi decenni del ventesimo secolo sono stati segnati da un notevole aumento della popolazione carceraria italiana, tendenza che si è mantenuta inalterata anche nei primi anni Duemila.

Il c.d. “tasso di densità carceraria”, indicatore del sovraffollamento, evidenzia infatti, a partire dall'anno 2000, una costante crescita della popolazione detenuta (tranne un dato in controtendenza nell'anno 2006 dovuto all'indulto¹), con una costante eccedenza numerica rispetto alla capienza regolamentare degli istituti di pena².

La ragione di tale fenomeno deve probabilmente ricercarsi nel tentativo di fornire *una* risposta alle sempre crescenti e pressanti istanze di sicurezza provenienti dalla società, derivanti dall'aumento (o dalla sua percezione) degli episodi criminosi, a causa del quale il legislatore si è fatto spesso portatore di una politica ispirata al criterio della c.d. “tolleranza zero”, con un crescente ricorso alla pena detentiva. Ciò in ragione di una netta prevalenza nel dibattito pubblico delle esigenze di tutela della collettività su quelle di protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, con conseguente allontanamento dal c.d. “modello penitenziario europeo” imperniato sul principio della funzione

¹ La legge n. 241/2006 ha determinato una diminuzione della popolazione carceraria (90 detenuti circa ogni 100 posti); tale risultato, però, si è mantenuto solo per alcuni mesi, considerato che già all'inizio dell'anno 2007 si era realizzata nuovamente una situazione di eccedenza rispetto ai posti disponibili.

² Si veda a tal proposito *Un'anomalia italiana: il sovraffollamento carcerario* (elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia e del Council of Europe Annual Penal Statistics), Istituto di Ricerca Cattaneo, in www.ristretti.it/commenti/2013/aprile/pdf/ricercacattaneo.pdf.

rieducativa della pena³. Così facendo, lo Stato (in contrasto con la propria natura di Stato di diritto) ha posto in secondo piano il proprio compito inderogabile di assumere “nei confronti di chi fa ingresso in carcere [...] una *posizione di garanzia*”⁴ dei diritti fondamentali.

Tale tendenza si è tradotta concretamente nella cristallizzazione di condizioni di vita carceraria al limite (anzi, spesso oltre il limite) del rispetto delle più basilari esigenze dell'essere umano.

Si pensi che al 31 gennaio 2014⁵ gli istituti di pena italiani ospitavano complessivamente 61.449 detenuti, inclusi i soggetti sottoposti al regime di semi-libertà⁶ (808), a fronte di una capienza regolamentare di 47.711; di essi, 21.167 erano stranieri e 23.923 erano in custodia cautelare.

Rilevante è anche il numero dei suicidi tra i detenuti: negli anni 2011, 2012, 2013 ve ne sono stati rispettivamente 63, 56, 42.

Alla luce di ciò, dovrebbe essere riaffermata senza esitazione la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della fase esecutiva della pena così da riconoscere l'illegittimità, oltre che l'intollerabilità, di condizioni detentive in contrasto con i principi affermati nella Carta costituzionale. E' necessario, infatti, sostenere con forza l'idea del carcere come “luogo della legalità”⁷, connotato dal rispetto dei valori costituzionali e delle disposizioni legislative di essi attuative, affinché possa in esso svolgersi, compatibilmente con gli inevitabili e fisiologici limiti imposti dalla condizione detentiva, la personalità di ogni individuo⁸ e possano i detenuti vedere finalmente garantiti i propri diritti fondamentali⁹.

La situazione carceraria attuale, dunque, presenta connotati non più tollerabili ed è proprio in questo contesto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo prima e la Corte costituzionale italiana poi sono state chiamate a pronunciarsi.

1.1. La sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia*

Prima di analizzare la pronuncia n. 279/2013 della Consulta, pare opportuno ritornare, sia pure in modo sintetico, sulla nota sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia*¹⁰, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'8 gennaio 2013¹¹.

³ Si veda su questo tema, RE L. “*Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*”, Editori Laterza, 2010, pagg. I-III.

⁴ DOLCINI E., *La rieducazione del condannato: un'irrinunciabile utopia?*, Relazione tenuta al Convegno *Processo penale e valori costituzionali nell'insegnamento di V. Grevi*, Pavia, 2-4 dicembre 2011, www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁵ Statistiche consultabili sul sito www.giustizia.it

⁶ Art. 48 legge n. 354/75: “Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”.

⁷ RUOTOLO M., *Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 4/2011, pag. 10.

⁸ RUOTOLO M., *Dignità e carcere, cit.*, pag. 16-17.

⁹ Sul tema della tutela dei diritti fondamentali in carcere si veda il volume RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002.

¹⁰ Reperibile su www.hudoc.echr.coe.int

¹¹ Tra i numerosi commenti alla pronuncia si vedano, tra gli altri, ABAGNALE M., *Il caso Torreggiani e altri c. Italia*, 2013, in www.forumcostituzionale.it; TAMBURINO G., *Commento alla Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani “Torreggiani e altri vs Italia”*, 2013, in www.ristretti.it; VOLINO C.L., *La protezione diretta ed indiretta dei diritti del*

Il contenuto della stessa, infatti, come reso evidente dai molteplici richiami della Corte costituzionale italiana, ha costituito un autorevole punto di riferimento per i giudici costituzionali nell'indicare al legislatore le linee guida da seguire per affrontare la piaga del sovraffollamento carcerario.

Si ricorderà che la sentenza Torreggiani ha trovato origine da una serie di sette ricorsi presentati da altrettanti detenuti presso le case circondariali di Piacenza e Busto Arsizio, i quali lamentavano la violazione dell'art. 3 della Convenzione (Divieto di trattamenti inumani e degradanti) per il fatto di essere stati collocati in celle di 9 metri quadrati, ciascuno insieme ad altri due reclusi. In buona sostanza, ciascuno di essi disponeva di uno spazio inferiore a 3 metri quadrati, considerato il mobilio.

La Corte Edu, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed internazionale e dopo aver analizzato le misure adottate dall'Italia fino a quel momento nonché rigettato le due eccezioni sollevate dal Governo Italiano¹², si è concentrata sul merito della questione.

Preliminarmente (§ 1-6) ha però precisato un aspetto procedurale: in luogo di una sentenza di condanna, essa ha spiegato di voler optare per il c.d. “*pilot-judgement*”¹³, mediante il quale, riconoscendo che il sovraffollamento carcerario costituisce per l'Italia un problema strutturale e che soluzioni più adeguate dovranno essere individuate dalle autorità nazionali (principio di sussidiarietà), ha attribuito a queste ultime un termine (nella fattispecie, 1 anno dal momento in cui la sentenza sarebbe divenuta esecutiva) entro il quale le stesse dovranno porre rimedio alle violazioni accertate, fornendo soltanto indicazioni generali sulle misure che lo Stato dovrà adottare e lasciando un ampio margine di discrezionalità in capo a quest'ultimo.

L'Italia dovrà quindi provvedere all'adempimento degli obblighi imposti dalla Cedu entro il 28 maggio 2014, data a partire dalla quale, in mancanza, verrà ripreso l'esame di tutti gli altri analoghi ricorsi pendenti frattanto sospesi.

Si tratta di un *modus operandi*, nato in via pretoria e formalizzato nel regolamento di procedura della Cedu il 21 febbraio 2011, che trova fondamento nell'art. 46 della Convenzione, a norma del quale le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie delle quali sono parte, e che, secondo autorevole dottrina, segnala un'apertura da parte della Cedu verso “il superamento della funzione di giustizia del caso concreto”¹⁴, essendo questo tipo di pronuncia destinato ad estendere i suoi effetti oltre i confini del caso di specie.

detenuto, 2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; ZICCHITTO P., *Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri*, in *Quad. cost.*, 1/2013, pagg. 161-164.

¹² Il Governo Italiano ha sollevato le seguenti eccezioni. Da un lato, il “difetto di qualità di vittima” in capo a sei ricorrenti su sette, sul presupposto che essi erano ormai stati scarcerati o trasferiti in altre celle dopo la presentazione del ricorso. La Corte ha rigettato l'eccezione sostenendo che la qualità di vittima si perde solo nel caso in cui le autorità nazionali abbiano riconosciuto, anche implicitamente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio; ha ritenuto che tale circostanza non ricorre nel caso di specie. Dall'altro, il “mancato esaurimento delle vie di ricorso interne”, che la Corte Edu ha respinto richiamando la propria giurisprudenza sul tema, la quale pone l'accento sul concetto di effettività quale elemento che deve caratterizzare i ricorsi interni e che difetta in questo caso, visto che il ricorso presentato da uno dei ricorrenti alla magistratura di sorveglianza per denunciare le condizioni di detenzione non ha sortito alcun effetto.

¹³ Sul tema della sentenza-pilota, si veda *Pilot-Judgement Procedure – European Court of Human Rights*, in www.echr.coe.int/Documents/Pilot_Judgement_Procedure_ENG.pdf.

¹⁴ VEZZANI, *L'attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'uomo che richiedono l'adozione di misure di portata generale*, in CASSETTI L. (a cura di), *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, Jovene, Napoli, 2012, pag.54.

Con riguardo al merito della questione, possono individuarsi nel corpo della pronuncia due punti principali: da un lato, la rilevanza dell'ampiezza della cella ai fini della valutazione circa la violazione dell'art.3 Cedu, dall'altro i principi-guida ai quali l'Italia dovrà uniformare la propria legislazione affinché la stessa possa considerarsi rispettosa del diritto convenzionale.

Sotto il primo profilo¹⁵, la sentenza *Torreggiani* si segnala per aver ripreso¹⁶ la distinzione tra i concetti di “sovraffollamento” e “grave sovraffollamento”, ritenendo quest'ultimo sussistente nel caso in esame. Nello specifico, valorizzando il dato spaziale, la Cedu qualifica come “grave sovraffollamento” l'ipotesi nella quale ciascun detenuto abbia nella cella uno spazio inferiore a 3 metri quadrati; considera invece “sovraffollamento” il caso in cui l'area della cella a disposizione di ciascun recluso superi tale limite. Nel primo caso, l'elemento spaziale è da solo sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3 della Convenzione; nel secondo caso, affinché possa riscontrarsi l'avvenuta violazione, devono essere valutati altri parametri, quali per esempio la possibilità di utilizzare servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Sotto il profilo delle indicazioni fornite al legislatore nazionale, dalla lettura della decisione possiamo individuare “due diversi piani di azione”¹⁷.

Il primo consiste nel dovere per lo Stato italiano di risolvere alla radice il fenomeno del sovraffollamento, affrontando un problema strutturale ed ormai consolidato nel tempo. La Corte di Strasburgo, consapevole della necessità di misure di lungo periodo, ha esortato dunque le autorità nazionali, alle quali ha lasciato ampia discrezionalità, ad individuare misure volte a diminuire in modo permanente e definitivo la popolazione carceraria, non limitandosi a predisporre piani d'intervento d'urgenza con effetti solo temporanei. Ha suggerito in particolare una valorizzazione di pene non privative della libertà e un uso moderato della custodia cautelare in carcere, rimarcando implicitamente l'opportunità di abbandonare una visione carcerocentrica del sistema punitivo.

Il secondo piano di azione, invece, si traduce nell'obbligo per le autorità nazionali di introdurre, in materia di condizioni detentive, rimedi “preventivi”, volti ad ottenere una rapida cessazione di situazioni carcerarie non rispettose della dignità umana, e rimedi “compensativi”, destinati a fornire un ristoro economico a coloro che tali situazioni disagiate abbiano dovuto subire. I due rimedi, secondo la prospettiva della Corte, devono necessariamente coesistere in modo complementare e sono fondamentali anche nella misura in cui l'attuazione di misure strutturali, elaborate nel campo del primo piano di azione, necessiterà di molto tempo per produrre risultati concreti.

Quali saranno e come dovranno configurarsi questi rimedi spetterà al legislatore nazionale deciderlo.

2. La sentenza n.279/2013 della Corte costituzionale: la sospensione dell'esecuzione della pena come (primo) rimedio al sovraffollamento carcerario

Con ordinanza del 18 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma (in relazione all'art. 3 Cedu), Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p. nella parte in cui non annovera tra le ipotesi

¹⁵ Par. B, § 2.

¹⁶ A titolo esemplificativo, Corte Edu Sent. *Kantjrev c. Russia*, 21 giugno 2007, § 50-51; Corte Edu Sent. *Kadikis c. Lettonia*, 4 maggio 2006, § 55; Corte Edu Sent. *Sulejmanovic c. Italia*, 16 luglio 2009, § 43.

¹⁷ DELLA BELLA A., *Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte Costituzionale alcune preziose indicazioni da seguire*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013, pag. 3.

di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena il caso in cui essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. Nel caso di specie, viene in rilievo il dato spaziale, ossia la detenzione in una cella di misura non conforme alle prescrizioni della Cedu (meno di 3 metri quadrati a detenuto).

Analogamente ha fatto con ordinanza del 18 marzo 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano¹⁸. Le due ordinanze di rimessione, simili nei contenuti, hanno qualificato il rimedio dell'art. 147 c.p. come “norma di chiusura”, ossia come disposizione alla quale ricorrere per porre fine ad ipotesi di detenzione in contesti carcerari non rispettosi della dignità umana, qualora non sia applicabile al caso concreto alcun altro beneficio penitenziario¹⁹. Entrambi i giudici *a quibus*, infatti, soffermandosi sul tema della rilevanza della questione, si sono dilungati in una rassegna di tutte le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento italiano, concludendo per la non applicabilità delle stesse ai due casi di specie; hanno richiamato l'istituto del rinvio facoltativo come strumento ultimo al quale fare ricorso per evitare che la pena assuma connotazioni contrarie al senso di dignità perdendo, conseguentemente, quell'irrinunciabile finalità rieducativa che la rende conforme al dettato costituzionale.

Proseguendo nella ricostruzione fatta nelle ordinanze di rimessione, una volta accertata la non manifesta infondatezza attraverso un esplicito richiamo all'art. 3 Cedu nell'interpretazione fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i remittenti hanno poi escluso la possibilità di un'interpretazione conforme della disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità, osservando come essa possa essere applicata solo nei casi tassativamente previsti e come non possa esserne praticato un ampliamento in via analogica né un'interpretazione più ampia rispetto al mero dato letterale.

Infine hanno asserito la natura “a rime obbligate” della loro ricostruzione, sostenendo come “soltanto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva [...], rimessa alla decisione dell'autorità giudiziaria, sarebbe in grado di ristabilire una condizione di legalità dell'esecuzione della pena nel caso concreto”²⁰.

¹⁸ La dottrina non ha mancato di sottolineare la crescente sensibilità ed impegno della magistratura di sorveglianza sul tema del sovraffollamento carcerario e sull'individuazione di possibili soluzioni; si vedano a tal proposito, ed in generale sulle due ordinanze di rimessione, VIGANÒ F., *Alla ricerca di un rimedio giurisdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena* e DELLA BELLA A. *Sollevata ancora questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada imboccata dal Tribunale di Venezia per rispondere al problema del sovraffollamento carcerario*, 2013, entrambi in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

¹⁹ Si noti come già in altri ordinamenti si sia fatto ricorso all'istituto della sospensione o del differimento della pena per far cessare “pene crudeli”: come riportato infatti nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 18.02.2013: «Nel 2009 una Corte federale della California, accogliendo due ricorsi di reclusi contro le condizioni di detenzione, ha intimato al governatore di ridurre la popolazione carceraria di un terzo entro due anni, in ossequio all'ottavo emendamento della Costituzione statunitense che vieta le pene crudeli e nel 2011 la Corte suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la correttezza della decisione della Corte federale. In quello stesso anno, la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata sul ricorso di un detenuto contro la Corte di appello di Colonia, che aveva negato il sostegno economico necessario ad attivare un procedimento relativo alle condizioni di carcerazione cui era costretto, richiamando una precedente sentenza della Corte federale di giustizia del 2010 in base alla quale ogni reclusione “disumana”, allorché soluzioni diverse si rivelino improponibili, deve essere interrotta».

²⁰ Si segnala la linea difensiva seguita dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha discutibilmente sostenuto il carattere meramente transitorio della situazione di sovraffollamento, in netto contrasto non solo con il dato fattuale (basti guardare alle statistiche sulla popolazione carceraria degli ultimi 15 anni), ma anche con la valutazione di tale fenomeno come “strutturale” fatta dalla Cedu.

La Corte costituzionale, preso atto delle argomentazioni di entrambe le parti e una volta riuniti i due ricorsi, ha pronunciato una sentenza di inammissibilità, sostenendo che le questioni sollevate dai tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano “risultano [...] inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate; pluralità che fa escludere l'asserito carattere “a rime obbligate” dell'intervento additivo sull'art. 147 cod. pen.”²¹. In altre parole, una sentenza additiva della Consulta sarebbe stata irrispettosa ed invasiva dello spazio di discrezionalità riservato al legislatore²².

La Consulta, tuttavia, non ha mancato da un lato di svolgere una serie di osservazioni sul tema, le quali dovranno essere tenute in debito conto dal legislatore nella elaborazione delle soluzioni normative, e dall'altro di accompagnare la decisione di inammissibilità ad un severo monito.

Preliminarmente, infatti, ha sostenuto che l'accoglimento della questione di costituzionalità avrebbe comportato una selezione casuale dei detenuti per il quali disporre il rinvio dell'esecuzione della pena, con una conseguente disparità di trattamento tra gli stessi.

Successivamente si è concentrata sulle soluzioni da adottare per superare in modo stabile e definitivo la piaga del sovraffollamento affermando la necessità di “rimedi interni”²³, sia nel senso di interventi dell'Amministrazione penitenziaria a normativa vigente volti a salvaguardare la dignità dei reclusi, congiuntamente al rispetto ed alla valorizzazione della finalità rieducativa della pena, sia nel senso della necessaria applicazione delle decisioni della magistratura di sorveglianza da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte medesima²⁴.

Laddove questi rimedi interni si dovessero rivelare insufficienti per assicurare al detenuto condizioni dignitose, la Corte ha prospettato per il legislatore il dovere di predisporre “rimedi esterni”²⁵, volti a determinare la fuoriuscita del detenuto dal circuito penitenziario, accompagnata eventualmente da misure sanzionatorie e di controllo non detentive.

Come già anticipato, la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità, consapevole della gravità ed intollerabilità della situazione carceraria italiana, ha affermato “come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa”²⁶ in relazione al grave problema del sovraffollamento. È questo il monito con il quale viene messo in guardia il legislatore dal permanere in una situazione di inerzia, lasciandosi intendere che, in mancanza di un intervento legislativo risolutivo, nel caso in cui la questione tornasse all'attenzione della Consulta, quest'ultima non potrà esimersi da una declaratoria di incostituzionalità.

Conclusa la ricognizione dei contenuti della pronuncia in commento, pare opportuno soffermarsi sui due aspetti più significativi della decisione: in primo luogo, la scelta dei Tribunali di sorveglianza dell'art. 147 c.p. come oggetto del giudizio di costituzionalità invece che dell'art. 146 c.p., il quale ultimo, elencando le ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, avrebbe garantito una più intensa tutela al condannato poiché, in caso di accertamento della contrarietà dell'esecuzione della pena al senso di dignità, avrebbe determinato l'obbligo del rinvio dell'esecuzione della stessa, e non la mera facoltà lasciata alla valutazione del giudice dell'esecuzione; in secondo luogo

²¹ Considerato in diritto §8.

²² “Fermo restando che non spetta a questa Corte individuare gli indirizzi di politica criminale idonei a superare il problema strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario [...]” (Considerato in diritto, § 6).

²³ Considerato in diritto §7.1.

²⁴ Si vedano a tal proposito Corte cost. sent. 8 ottobre 2009, n.266 e Corte cost., sent. 3 giugno 2013, n.135.

²⁵ Considerato in diritto §7.2.

²⁶ Considerato in diritto §8.

l'utilizzo da parte della Corte costituzionale di una decisione di inammissibilità con monito piuttosto che di una, sicuramente più incisiva, additiva di principio.

3. Qualche perplessità sulla scelta dell'art. 147 c.p. come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del valore inderogabile della dignità umana

Tralasciando in questa sede le numerose riflessioni dottrinali circa la precisa individuazione del contenuto della dignità umana e l'utilizzo di tale concetto nelle argomentazioni della giurisprudenza costituzionale e di merito, pare opportuno cercare di rispondere ad un interrogativo: ossia, se il valore della dignità umana, pilastro di tutte le Costituzioni europee del dopoguerra, possa essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente protetti oppure se debba esserne garantita una tutela assoluta, che non ammette deroghe.

La questione assume rilievo in ragione della scelta da parte dei giudici remittenti di sollevare questione di costituzionalità in relazione all'art. 147 codice penale anziché all'art. 146 codice penale, dedicato alle ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena; tale opzione pare sottintendere una concezione della dignità dell'uomo come un valore la cui tutela può essere mitigata dall'emergere di esigenze altre, quale, ad esempio, la sicurezza sociale²⁷.

Infatti, una volta che sia stata accertata la natura di trattamento inumano e degradante della pena in virtù del fatto che il sovraffollamento impedisce la sussistenza di condizioni detentive idonee e che, conseguentemente, tali condizioni compromettano la tendenza rieducativa del trattamento sanzionatorio (che costituisce finalità imprescindibile ma anche parametro di legittimità dello stesso)²⁸, non dovrebbero residuare spazi di discrezionalità in capo alla magistratura di sorveglianza in merito alla decisione sul rinvio dell'esecuzione della pena. Delle due l'una: o la pena è conforme al senso di umanità e dunque può, anzi, deve essere eseguita; oppure non lo è, ed allora la sua esecuzione deve essere necessariamente sospesa.

La ricostruzione prospettata dai giudici remittenti, oltre ad aver destato perplessità in dottrina²⁹, appare assolutamente in contrasto con il rilievo che viene attribuito a tale supremo valore sia dalle Carte e dalle giurisprudenze sovranazionali e nazionali sia da autorevole dottrina costituzionalistica. Sul piano sovranazionale appaiono densi di significato gli enunciati contenuti nelle più importanti Carte dei diritti.

Già nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 si afferma all'art. 1 che “tutti gli uomini nascono uguali in dignità e diritti”, così come non manca un esplicito riferimento alla dignità umana nella Carta di Nizza del 2001, il cui Preambolo la annovera tra i valori “indivisibili

²⁷ Ciò emerge con chiarezza dal tenore delle espressioni dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nell'ordinanza di rinvio del 18.02.2013: sollevando la questione di legittimità in relazione all'art. 147 c.p., “[...] è rimesso all'autorità giudiziaria, a differenza dei casi di differimento ‘obbligatorio’ (art. 146 c.p.), il congruo bilanciamento degli interessi da un lato di non disumanità della pena e dall'altro di difesa sociale che, in casi di particolare pericolosità del condannato, potrebbe impedire - pur di fronte ad una rilevante compromissione dell'integrità personale del soggetto detenuto [...] - il differimento dell'esecuzione”.

²⁸ Sul legame tra umanizzazione del trattamento sanzionatorio, finalismo rieducativo della pena, rispetto della dignità umana e tutela dei diritti dei detenuti si veda, RUOTOLO M., *Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana*, in *Diritto e Società*, fasc. 1/2005, pagg. 51-74.

²⁹ DELLA BELLA A., *Sollevata ancora questione di illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada imboccata dal Tribunale di Venezia per rispondere al problema del sovraffollamento carcerario*, cit.

ed universali” sui quali l'UE si fonda (insieme con la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà) ed il cui art. 1 ne ribadisce l'invulnerabilità. Nelle “Spiegazioni” della Carta stessa³⁰, che, pur non vincolanti, si propongono di chiarire eventuali dubbi interpretativi ingenerati dal tenore letterale delle disposizioni, è previsto che «la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. [...] Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella [...] Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto». Mentre, dunque, il Preambolo della Carta dei diritti UE pare collocare la dignità sullo stesso piano di altri valori, inducendo parte della dottrina italiana³¹ a ritenere la dignità bilanciabile con essi, le “Spiegazioni” alla Carta, come l'art. 1 della stessa, non lasciano spazio ad alcun dubbio: la dignità umana, in quanto fondamento degli altri diritti fondamentali (poiché “base stessa dei diritti fondamentali”)³², deve essere tutelata e protetta sempre, senza che sia possibile individuare alcuna eccezione.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nondimeno, stabilisce all'art. 15 par. 2 come vi siano solo quattro disposizioni della Convenzione che non permettono eccezioni, tra queste il divieto di tortura (art.3), parametro sempre richiamato nei giudizi attinenti al sovraffollamento carcerario, insieme con il diritto alla vita (art.2), il divieto di riduzione in schiavitù (art. 4 par.1) ed il principio *nullum crimen sine lege* (art.7). Come evidente, sono tutti principi espressione e declinazione del valore della dignità umana: la loro inderogabilità ne conferma la necessità di tutela assoluta.

In linea con quanto sopra riportato, sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea³³, sia quella della Cedu³⁴ hanno costantemente confermato la qualificazione della dignità umana come valore fondamentale non derogabile.

Analoghe conclusioni possono essere raggiunte con riguardo al quadro normativo italiano. Come è vero che nel testo della Carta costituzionale non c'è una disposizione che affermi esplicitamente il riconoscimento e l'invulnerabilità della dignità umana, contrariamente a quanto osservato per le Carte sovranazionali, è altresì vero che da un lato non mancano previsioni che contengano un riferimento esplicito alla dignità, quali l'art. 3 e gli artt. 36 e 41 Cost., dall'altro può rinvenirsi un richiamo al concetto di dignità umana in molte altre disposizioni, quali ad esempio l'art. 13.4 Cost. e l'art. 27.3 Cost., che sanciscono rispettivamente la punizione di violenze fisiche o morali perpetrate nei confronti dei soggetti *in vinculis* ed il divieto di pene che consistano in trattamenti contrari al senso di umanità, nonché l'art. 2 Cost., sul presupposto che il principio personalista ivi espresso possa

³⁰ “Spiegazioni” del Presidium contenente le spiegazioni relative al testo della Carta di Nizza, pubblicate nella GUUE C 303 del 14 dicembre 2007.

³¹ AZZARITI G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel “processo costituente europeo”*, in *Rass. Dir. pubb. eur.*, 2002, pagg. 40-1; LUCIANI M., *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, III, Jovene, Napoli, 2009, pagg. 1055-1072.

³² Tale linea interpretativa è sostenuta da SPADARO A., *La Carta europea dei diritti tra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2001, pagg. 629 e 642; GROSSI F.P., *Dignità e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in AA.VV., *Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Torino, 2003, pagg. 43 e ss.

³³ A titolo esemplificativo: CGUE, Sent. 9 ottobre 2001, causa C-377/01 in tema di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche; CGUE, Sent. 14 ottobre 2004, causa C-36/02, *Omega*, in tema di circolazione dei servizi. Su questo tema, GENNUSA M.E., *La dignità umana vista da Lussemburgo*, in *Quad. cost.*, 2005, 1, pag. 174 e ss.

³⁴ A partire da Corte Edu, Sent. *Saadi c. Italia*, 28 febbraio 2008, che ha qualificato il divieto di trattamenti inumani e degradanti, espressione diretta della necessaria tutela della dignità dell'uomo, come non derogabile.

trovare una piena e completa realizzazione soltanto a condizione del rispetto della dignità umana³⁵. In questo senso si esprimono, oltre alla Corte costituzionale³⁶, anche autorevoli voci dottrinali che, in linea con quanto già affermato in relazione alle “Spiegazioni” della Carta di Nizza, mostrano di considerare la dignità umana come principio “super-costituzionale”, nel senso di un valore che non solo non è suscettibile di alcun bilanciamento, ma anzi fonda e sorregge tutti gli altri diritti e libertà³⁷, divenendo esso stesso la bilancia mediante la quale individuare il giusto temperamento tra diritti confliggenti³⁸. Esso si traduce sostanzialmente, in termini filosofici, nell'idea kantiana dell'uomo come fine, mai come mezzo. Giova, inoltre, ricordare come l'attributo della dignità, almeno nella sua accezione di “dignità innata”³⁹, assuma una particolare valenza nella sua qualità di presupposto per il godimento degli altri diritti fondamentali e di pre-condizione per il libero sviluppo della personalità⁴⁰, circostanza quest'ultima che rende ancor più indispensabile una sua tutela piena ed effettiva.

Alla luce della ricostruzione sopra prospettata, pare evidente come la scelta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p. invece che dell'art.146 c.p. si ponga in contrasto con il valore attribuito alla dignità umana dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane e sovranazionali. L'opzione più corretta, dunque, come già anticipato, sarebbe stata quella di richiedere alla Corte costituzionale, tramite la *questio legitimitatis*, l'ampliamento delle ipotesi tassative di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, dovendosi far ricorso a questo istituto piuttosto che a quello del rinvio facoltativo qualora sia accertata la contrarietà della reclusione al senso di umanità. Probabilmente la scelta dei remittenti è dovuta alla consapevolezza degli effetti dirompenti che avrebbe avuto una declaratoria di incostituzionalità nei termini sopra prospettati qualora l'oggetto del giudizio fosse stato l'art. 146 c.p.: in quel caso, infatti, all'accertamento di condizioni detentive disumane avrebbe dovuto conseguire necessariamente la sospensione dell'esecuzione della pena. Con tutta probabilità, è stata proprio questa consapevolezza ad indurre la magistratura di sorveglianza a sollevare la questione sull'art. 147 c.p. così da mantenere, nel caso in cui la Corte costituzionale avesse accolto la questione nel merito, la possibilità di scegliere se, pur in presenza di condizioni detentive disumane, disporre o meno il rinvio dell'esecuzione della pena, al fine di poter

³⁵ SILVESTRI G., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*. Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

³⁶ Per un'analisi dell'uso del concetto della dignità umana ad opera della Corte costituzionale, si veda PIROZZOLI A., *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012, pagg. 95 e ss.

³⁷ RUGGERI A. - SPADARO A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. Dir.*, 1991, pag. 347; PANZERA C., *Frammenti di un monologo... in attesa di un dialogo. Il bilanciamento fra valori costituzionali in due casi giudiziari “scottanti” (a proposito di infibulazione e poligamia)*, in NAVARRETTA E. e PERTICI A., *Il dialogo tra le Corti. Principi e modelli di argomentazione*, Pisa, 2004, p.217 e ss..

³⁸ SILVESTRI G. *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009, pag. 87.

³⁹ RUOTOLO M., *Dignità e carcere, cit.*, pagg. 19 e ss., L'A., richiamando sinteticamente l'evoluzione storica del concetto di “dignità”, afferma che si possono distinguere “una dignità “innata” che spetta, sempre e comunque, a ciascun individuo, e una dignità “acquisita” frutto delle azioni umane, che, come tale, può anche essere conquistata o perduta, nonché ovviamente riconquistata. La dignità “innata” vale a evitare che la persona possa mai divenire cosa, che le azioni o le mancate azioni possano mai giustificare un trattamento inumano o degradante nei suoi confronti. [...] si può dunque accettare, ma solo sul piano della dignità “acquisita”, una differenziazione tra gli individui, frutto del merito o del demerito riscontrato nel loro processo di autodeterminazione, [...]”.

⁴⁰ RUOTOLO M., *Appunti sulla dignità*, in AA.VV., *Scritti in onore di Franco Modugno*, vol. III, Editoriale scientifica, Napoli 2011, pag. 3123 e ss..

dare talora prevalenza alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva, che continuano a destare attualmente grave allarme sociale.

4. Sull'opportunità di una sentenza di inammissibilità con monito

Un'ultima riflessione che ci si propone di svolgere attiene alla scelta dei giudici costituzionali di pronunciare una sentenza di inammissibilità accompagnata da monito.

Prima di svolgere tale riflessione, è opportuno notare come la particolare sensibilità dei giudici della Consulta nei confronti dei diritti dei detenuti emerga chiaramente dal fatto che essi, pur avendo pronunciato una decisione di rito, non abbiano tuttavia trascurato di evidenziare con fermezza la gravità ed intollerabilità delle condizioni di vita carceraria, stigmatizzando la perdurante inerzia legislativa che ha determinato nel tempo l'accentuarsi di questo *vulnus*. È proprio la nettezza di tali affermazioni che ha condotto parte della dottrina a ritenere la giurisprudenza costituzionale italiana “sintonica”⁴¹ con quella della Corte di Strasburgo, viste le ricorrenti analogie tra lo statuto costituzionale e quello convenzionale dei diritti del detenuto.

Volgendo ora l'attenzione ai profili attinenti alla tecnica decisoria⁴², ci si può chiedere se alla Corte possa essere mosso qualche rilievo per essersi mostrata “troppo timida”, ossia per aver inopportunamente pretermesso la tutela della dignità umana dei detenuti, considerata anche la loro qualità di soggetti particolarmente esposti, in nome del rispetto della discrezionalità del legislatore. Ci si domanda, in pratica, se altre tecniche decisorie avrebbero potuto avere effetti più incisivi ed il pensiero va, in particolare, alle sentenze additive di principio.

La sentenza di inammissibilità con monito viene utilizzata generalmente quando la Corte non possa, per qualche motivo, giungere ad una declaratoria di incostituzionalità ma ravvisi comunque profili di non-attuazione dei principi costituzionali, tali da rendere opportuna una esortazione indirizzata al legislatore affinché questi regoli diversamente la materia. Quando poi, come nel caso di specie, la pronuncia di inammissibilità si accompagna ad una motivazione tutta orientata nel senso dell'incostituzionalità, la dottrina parla addirittura di “incostituzionalità accertata, ma non dichiarata”. Giova, tra l'altro, evidenziare la particolare intensità del monito, che assume, nel caso di specie, i connotati di una sorta di “minaccia”, avendo la Corte richiamato il legislatore sull'impossibilità per quest'ultima di tollerare ancora a lungo una situazione di inerzia. La Consulta ha, pertanto, voluto dire, come già anticipato sopra, che nel caso in cui dovesse essere nuovamente investita di una questione di costituzionalità su questo tema, in quell'occasione non potrà esimersi da una declaratoria di incostituzionalità.

Le sentenze additive di principio, invece, vengono utilizzate allorché la Corte, dovendo rispettare l'area di discrezionalità riservata al legislatore ma contestualmente rilevando l'incompatibilità costituzionale della disposizione oggetto del giudizio, proceda ad una declaratoria di incostituzionalità ed, al contempo, enunci un principio generale che deve essere attuato ad opera del legislatore ma che, in una certa misura, può, anzi deve, essere già applicato dal giudice. Tale tipologia di sentenza, dunque, instaura una sorta di rapporto trilatero tra Corte costituzionale,

⁴¹ MALFATTI E., “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” sull'(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere, 2013, www.forumcostituzionale.it.

⁴² Per un approfondimento sulle varie tipologie di decisioni della Corte Costituzionale, MALFATTI E., PANIZZA S., ROMBOLI R., *Giustizia costituzionale*, Torino, 2011, pagg. 124 e ss.; CERRI A., *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2008, pagg. 233 e ss.; RUGGERI A. e SPADARO A., *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2014, pagg. 143 e ss.

giudice comune e legislatore e la natura più o meno specifica del principio determina l'ampiezza dello spazio di intervento lasciato ai propri interlocutori.

Proprio le peculiarità di questa tecnica decisoria, in particolare le conseguenze del perdurare dell'inerzia legislativa e la molteplicità di soluzioni concrete che possono essere astrattamente individuate dai giudici di merito in assenza di un intervento normativo, hanno sollevato dubbi in dottrina circa l'opportunità del ricorso ad essa nonché hanno determinato una certa ritrosia della Consulta all'uso della stessa⁴³. È infatti accaduto frequentemente che il legislatore non abbia adempiuto al proprio dovere di dare concreta attuazione al principio, con ciò determinando un'ampia varietà e disomogeneità delle soluzioni concretamente percorse dai giudici comuni.

Alla luce di quanto sopra detto, pare condivisibile la posizione di chi ha ritenuto di non poter muovere alcun rimprovero di eccessiva “prudenza” alla scelta della Corte costituzionale di optare, riguardo alla pronunzia qui in commento, per l'inammissibilità con monito⁴⁴.

Sembra, infatti, che l'opzione percorsa dai giudici costituzionali sia stata indotta sostanzialmente da due ordini di motivi.

In primo luogo⁴⁵, così facendo, essi hanno mostrato contezza del fatto che, in questo specifico caso concreto, un'addizione normativa, pur nella forma del “principio”, a nulla sarebbe servita: il sovraffollamento carcerario non è risolvibile *tout court* in via normativa poiché serve *in primis* un intervento sulle strutture carcerarie, contestualmente alla revisione di alcune disposizioni dei codici sostanziale e di rito indirizzate a promuovere l'esecuzione di pene in un contesto extra-carcerario. Si tratta, come evidente, di riforme che devono prendere le mosse dalla ristrutturazione degli edifici carcerari così da renderli idonei all'esecuzione di pene rispettose della dignità umana.

In secondo luogo, appare verosimile che la decisione in commento possa considerarsi alla stregua di un'ultima opportunità concessa al legislatore. La Corte di Strasburgo, infatti, ha dato termine all'Italia per affrontare il problema fino al 28 maggio 2014, data oltre la quale essa riprenderà l'esame dei numerosi ricorsi pendenti dinanzi alla stessa e che era stato sospeso in virtù dell'utilizzo della procedura della sentenza-pilota. La scelta dell'inammissibilità con monito in luogo dell'additiva di principio, la quale ultima – come ricordato – avrebbe sollecitato iniziative pretorie, è espressione della volontà della Corte costituzionale di lasciare spazio esclusivo al legislatore almeno fino a quella data. In altri termini, vista la sussistenza di un termine temporale ben preciso per agire e non trascurata la circostanza che qualche apprezzabile passo è stato mosso dal Governo verso l'adozione di misure, seppur parzialmente, risolutive⁴⁶, la Consulta ha probabilmente preferito riservare al solo legislatore, ancora per qualche mese, la possibilità di individuare soluzioni efficaci, in questo modo evitando il prodursi di quelle conseguenze negative già ricordate, ossia la possibilità che il legislatore non ottemperi ai proprio dovere di tradurre il “principio” in disposizioni normative e la conseguente diffusione di soluzioni giurisprudenziali non omogenee.

⁴³ Si veda a tal proposito, ed in generale sulle additive di principio, SILVESTRI G., *La Corte costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale*, pagg. 5-6, in www.cortecostituzionale.it, 2013 e BELLOCCI M. e GIOVANNETTI T., *Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro di studio con la Corte costituzionale di Ungheria*, pagg. 19-20, in www.cortecostituzionale.it, 2010: negli ultimi anni le additive di principio sono state solamente 2 (sentt nn. 385/05 e 77/2007).

⁴⁴ RUGGERI A., *Ancora una decisione d'incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n.279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario)*, in www.giurcost.org, 2013.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Da ultimo, D.L. n. 146 del 23 dicembre 2013 (c.d. D.L. “Svuota-carceri”).

5. Conclusioni

Paiono in conclusione apprezzabili l'attenzione e la sensibilità che la magistratura di sorveglianza sta recentemente mostrando verso le esigenze di effettiva protezione dei diritti dei reclusi: mai come in questi ultimi tempi i giudici dell'esecuzione della pena si sono fatti promotori di questioni di legittimità costituzionale nei confronti di disposizioni di dubbia compatibilità con i valori espressi nella Carta fondamentale, trovando nella Corte costituzionale un attento interlocutore.

Giova a tal proposito richiamare, oltre alla decisione in commento, le recenti sentt. n. 143/2013, che ha garantito ai detenuti sottoposti al regime di c.d. "carcere duro" la possibilità di colloqui con il proprio difensore senza alcun limite di tempo (superando la precedente disciplina normativa, che costringeva tali incontri entro stringenti vincoli temporali), in ossequio alla tutela del diritto alla difesa tecnica; la n. 135/2013, emessa nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra il Magistrato di sorveglianza di Roma e Ministro della Giustizia, la quale ha stabilito l'obbligo per l'Amministrazione penitenziaria di dare esecuzione ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza; la n. 301/2012, che, pur dichiarando l'inammissibilità della questione (avente ad oggetto l'art.18.2 della legge sull'ordinamento penitenziario nella parte in cui prescrive il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei reclusi, impedendo loro di avere rapporti affettivi intimi con il proprio coniuge/ convivente), merita di essere ricordata per l'attenzione rivolta al tema della tutela dell'affettività e della sessualità dei detenuti.

Si tratta pertanto di una apprezzabile tendenza volta ad adeguare alcune (obsolete) disposizioni normative ai dettami della Carta costituzionale, la quale deve essere valutata favorevolmente poiché indice di un crescente interesse della magistratura verso la piena realizzazione dello status costituzionale del detenuto.

Tuttavia, quali che siano gli strumenti che saranno individuati dal legislatore per fronteggiare la piaga del sovraffollamento carcerario (sui quali non ci si dilunga in questa sede, rinviando alle tante ed approfondite riflessioni svolte in dottrina sul tema⁴⁷), è necessario che tali soluzioni siano idonee a risolvere il problema in modo definitivo. Tante ed eterogenee, infatti, sono le possibilità a disposizione del legislatore, potendo quest'ultimo variamente combinare i numerosi istituti di diritto penale, processual-penale e penitenziario oggi già esistenti, valorizzando quelli in grado di attenuare il problema (per es. la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare, il ricorso a forme di controllo elettroniche ecc...) e riducendo il ricorso a quelli che tendono ad aggravarlo (per es. la custodia cautelare in carcere), oltre a poterne introdurre di nuovi. Ciò che più rileva, però, è che tali scelte legislative siano idonee a determinare una riduzione stabile e permanente della popolazione carceraria, evitando che essa cresca nuovamente, superando la capienza regolamentare, a distanza di breve tempo.

A nulla servirebbe, infatti, come ci insegna l'esperienza recente dell'indulto del 2006, un intervento che abbia effetti solamente temporanei e che, oltre a rivelarsi inutile sotto il profilo di un'effettiva tutela dei diritti dei detenuti, non metterebbe l'Italia al riparo dalle censure provenienti dalla Corte di Strasburgo.

⁴⁷ A titolo esemplificativo, si vedano: PULITANÒ D., *Il messaggio del Presidente Napolitano e le politiche penali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2013; PALAZZO F., *Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1/2013, pagg. 97 e ss.; MARINUCCI G., *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1/2000, pagg. 160 e ss; sul tema dell'amnistia e dell'indulto, PUGIOTTO A., *La clemenza necessaria*, in www.ristretti.it, 2013.